



N. 9218/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani

Presidente

dott.ssa Laura Maione

Giudice

dott.ssa Stefania Grasselli

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9218/2017 R.G. promossa da

SIRAH S.R.L. (p. i.v.a. 02035240486), in persona dell'amministratore unico
e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian
Luca Conti (C.F. CNTGLC67E25D612K; pec:
glconti@firenze.pecavvocati.it) e Iacopo Barburini (C.F.
BRBCPI82M06D575Q; pec: iacopo.barburini@firenze.pecavvocati.it) ed
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, Piazza della
repubblica 2

ATTORE

contro

GUIDO GHERI (C.F. GHRGDU51R21D612H)

ANGELA MARCHESE (C.F. MRCNGL65C71G273G)

RADIO S. 54 S.R.L. (C.F. e P.IVA 05154090483)



N. R.G.

tutti rappresentati e difesi originariamente dall'avv. Valentina Vitaglione, poi sostituita dagli avv.ti Francesco Caretti e Giacomo Crescenti, infine sostituiti dall'avv. Sara Angelucci (c.f. NGLSRA76C55D612W; pec sara.angelucci@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castelfiorentino (FI), via Alvaro Bianchi, 14

e

ACHILLE TOTARO (CF: TTRCLL65P24D612M), rappresentato e difeso dall'avv. Lapo Fè (C.F. FEXLPA78R31D612M; pec: lapo.fe@firenze.pecavvocati.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scandicci (FI) p.za Togliatti n. 65

CONVENUTI

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Sirah s.r.l. ha convenuto in giudizio Guido Gheri, Radio S. 54 s.r.l., Achille Totaro ed Angela Marchese, chiedendo di accertare e dichiarare che la cessione delle quote della società Radio S. 54 s.r.l., di proprietà di Gheri in favore di Totaro, sia avvenuta in violazione del diritto di prelazione previsto nello statuto sociale e, quindi, manifestata la volontà di acquistare tali partecipazioni, di trasferirle a lui ai sensi dell'articolo 2932 c.c. ovvero, in via subordinata, di condannare Guido Gheri al risarcimento del danno.

L'attrice ha riferito di essere titolare della quota del 6% del capitale sociale della società Radio S. 54 s.r.l. che ha acquistato nel 2010 da Guido Gheri, società che gestisce l'omonima radio commerciale che trasmette sul territorio toscano.

Ha quindi lamentato che sebbene l'art 7 dello statuto della società attribuisca ai soci il diritto di prelazione nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse (doc. 2 fasc. att.), Guido Gheri, in qualità di socio, con atto notarile del 10 gennaio 2014 ha ceduto, in violazione della citata clausola, la sua partecipazione che rappresenta il 75,20% del capitale all'On.le Achille Totaro ad un prezzo pari ad € 8.272,00 (doc. 3 fasc. att.).



N. R.G.

L'attrice, infatti, ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione riguardo a tale cessione e, pertanto, con lettera raccomandata del 27 aprile 2016 ha contestato la violazione del patto di prelazione e conseguentemente l'inefficacia del trasferimento della partecipazione ed ha manifestato la propria volontà di rendersi acquirente di tali quote. La missiva è rimasta, però, prima di riscontro. La società ha rilevato, quindi, che è stato violato il diritto in capo agli altri soci di ricevere comunicazione contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, sebbene nell'atto di cessione sia stato affermato che *"gli altri soci, debitamente informati, non hanno esercitato il loro diritto di prelazione"*.

Dunque, l'attrice intende riscattare le quote negoziate in violazione del diritto di prelazione attraverso l'articolo 2932 c.c. ed ha rilevato che la clausola di prelazione ha efficacia reale, nel senso che i suoi effetti sono opponibili anche al terzo acquirente, per cui la violazione del patto di prelazione determina l'inopponibilità del contratto di compravendita delle quote all'acquirente nei confronti sia del soggetto titolare della prelazione che della società, dovendosi ricostituire la situazione precedente alla cessione, che diviene perciò inefficace.

Inoltre, nella subordinata ipotesi in cui non le sia riconosciuto il diritto ad ottenere il riscatto delle quote, la Sirah s.r.l. ha chiesto, in conseguenza della violazione della clausola statutaria e della lesione del suo diritto di prelazione, che il Gheri sia condannato al risarcimento del danno, quantificato con riferimento al prezzo pagato nel 2010 da Sirah e quanto invece pagato nel 2014 dall'On.le Totaro per l'acquisto delle rispettive quote sociali.

Infatti, l'attrice ha rilevato anche che c'è stata un'incongrua valorizzazione delle partecipazioni: nel 2010 il valore del capitale sociale è stato valutato in € 833.333,33, mentre nel 2014 è stato valutato in misura pari ad € 11.000,00, cioè in misura uguale al suo valore nominale, sebbene i bilanci sociali della radio tra il 2010 ed il 2015 non abbiano evidenziato variazioni di rilievo dello stato patrimoniale e del conto economico della società (doc.ti 7 e 8 fasc. att.);



N. R.G.

nel 2010 la Sirah ha acquistato il 6% delle partecipazioni per un prezzo di € 50.000,00, mentre Totaro nel 2014 ha acquistato il 75,20% per un importo di € 8.272,00.

Dunque, l'attrice ha sostenuto che la cessione delle partecipazioni sia avvenuta ad un valore irrisorio rispetto al prezzo pagato dal socio pretermesso e ciò avrebbe reso più grave la violazione del patto di prelazione. Di conseguenza, il danno subito dalla società ammonterebbe alla differenza del prezzo di acquisto da lei sostenuto rispetto a quanto pagato da Totaro, così quantificando il danno di cui ha chiesto il risarcimento al socio alienante in € 49.340,00.

Il convenuto Achille Totaro si è costituito in giudizio ed ha rilevato che la domanda di risarcimento del danno promossa dall'attrice non è stata spiegata nei suoi confronti e, quindi, ha contestato la citazione solamente in ordine alla domanda principale, che afferisce alla lesione del diritto di prelazione in capo a Sirah s.r.l..

In particolare, con riferimento agli effetti della clausola statutaria di prelazione, ha sostenuto che l'espressione «efficacia reale» usata nel campo del trasferimento delle partecipazioni societarie allude non tanto all'effetto che consegue dalla loro compravendita, quanto piuttosto al fatto che la clausola di prelazione inserita in uno statuto fa da salvaguardia a che il terzo acquirente delle quote, in violazione alla clausola di prelazione stessa, possa pretendere di essere considerato quale socio della società delle cui azioni egli si è reso acquirente. L'efficacia reale non attribuisce al socio pretermesso di riscattare le azioni del terzo acquirente neppure se il diritto di prelazione era previsto nello statuto, potendosi al limite domandare il risarcimento del danno.

La presenza nello statuto di una clausola limitatrice della circolazione delle azioni consente alla società ed agli altri soci di non riconoscere come socio il terzo che abbia acquistato le azioni in violazione del diritto degli altri soci di essere preferiti in caso di loro trasferimento, ma non attribuisce anche e



conseguentemente il potere per il socio pretermesso di riscattare le azioni dal terzo acquirente poiché tale potere di riscatto è possibile solo quando sia la legge stessa a concederlo.

Si sono, poi, costituiti congiuntamente Radio S. 54 s.r.l., Angela Marchese e Guido Gheri ed hanno eccepito preliminarmente l'esistenza di una clausola compromissoria all'art. 35 dello statuto, per cui in caso di controversie fra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tali controversie devono essere risolte esclusivamente con l'apposita procedura arbitrale. I convenuti hanno, quindi, chiesto di dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del giudizio.

A seguito della prima udienza, in cui i convenuti hanno riproposto l'eccezione pregiudiziale del difetto di competenza in favore della soluzione arbitrale, il 27.11.2017 Angela Marchese ha depositato istanza di remissione del fascicolo dinnanzi alla cancelleria della Corte di Cassazione per il regolamento di competenza, chiedendo la sospensione del procedimento; con provvedimento del 21.12.2017 il giudice, quindi, ha sospeso la causa.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza ed ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Firenze per la prosecuzione del giudizio con ordinanza n. 501/2019 dell'8 novembre 2018 (depositata in cancelleria l'11 gennaio 2019); pertanto, l'attore ha chiesto la riassunzione al Presidente di Sezione.

Riassunto il procedimento, in sede di seconda memoria l'attrice ha dichiarato di aver scoperto che il 18 settembre 2017, cioè prima delle costituzioni in giudizio avversarie, che non menzionano tale circostanza, Totaro e Gheri si sono incontrati dinanzi al notaio Lops di Prato ed hanno convenuto di risolvere con efficacia retroattiva l'atto di compravendita della partecipazione fra di loro stipulato (atto Lops autenticato il 18 settembre 2017, rep. 359977 e racc. 36356), affermando la natura meramente fiduciaria del risolvendo contratto ed escludendo espressamente che l'atto di risoluzione potesse essere inteso quale atto traslativo. Nel medesimo giorno, Guido Gheri ha donato la



N. R.G.

propria partecipazione alla moglie Angela Marchese che ha accettato la donazione. L'attrice ha quindi lamentato la mala fede dei convenuti che, con questi atti posti in essere in suo danno e frode e di cui non hanno mai fatto menzione nei loro atti, hanno ulteriormente leso l'esercizio del suo diritto di prelazione (doc.ti 9 e 10 fasc. att.).

Quindi, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. le difese della Società Radio S.54 S.r.l., Guido Gheri e Angela Marchese hanno depositato una scrittura con la quale il legale rappresentante della Sirah ha dichiarato di rinunciare alla prelazione statutaria in caso di donazione delle quote sociali dal Gheri alla Marchese che, tuttavia, è privo di data certa (doc. i) fasc. convenuti).

Sul punto, la difesa di Totaro, dichiarando di aver agito in base al patrimonio di conoscenze che aveva, ha evidenziato l'irrilevanza di tale secondo trasferimento poiché fondato sull'inefficacia del precedente.

In considerazione di tale sopravvenienza documentale, parte attrice ha altresì introdotto un giudizio cautelare in corso di causa al fine di ottenere un sequestro conservativo e giudiziario di una partecipazione rappresentativa di nominali € 8.272,00 nella società Radio Studio 54 s.r.l. intestata ad Angela Marchese che, tuttavia, è stato estinto in quanto alla prima udienza nessuno è comparso.

* * *

I convenuti Guido Gheri, Angela Marchese e la società Radio Studio 54 s.r.l. hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità del giudizio instaurato innanzi il tribunale adito stante la clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello statuto della citata società, in base al quale *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede.”*.



N. R.G.

La pretesa azionata dalla società attrice ha ad oggetto l'esercizio del diritto di prelazione nella cessione delle quote, così come previsto dall'art. 7 dello statuto.

È pacifico che il diritto di prelazione in materia societaria abbia natura disponibile, potendo essere suscettibile di rinuncia da parte del suo titolare (cfr. *Cass., sent. del 15 novembre 1993, n. 11278*).

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte precisato che la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la *causa petendi* nel contratto cui detta clausola è annessa (cfr. *Cass. civ. Sez. I Ord., 08/02/2019, n. 3795*).

La presente azione è stata introdotta al fine di far valere il diritto di prelazione da parte del socio pretermesso nei confronti della società e degli altri soci, è quindi indubbio che la vertenza che ci occupa intercorre tra i soci e la società, conseguendone l'applicazione della citata clausola arbitrale.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha altresì chiarito che il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri non rappresenta una deroga alla giurisdizione ordinaria, ma l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario; conseguentemente, lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri o del giudice ordinario si configura come questione di competenza (cfr. *Cass. civ. Sez. Unite Ord., 25/10/2013, n. 24153*).

Si deve inoltre osservare come tale clausola investa i rapporti intercorrenti con tutti i convenuti, incluso il Totaro, giacché nel momento in cui il presente giudizio è stato instaurato, questi era socio della Radio S. 54 s.r.l.

Dalla documentazione in atti, invero, si evince che il Totaro ha acquistato le quote in data 10 gennaio 2014 e che l'atto di citazione è stato notificato in data 27 giugno 2017 mentre gli atti di risoluzione della cessione di quote e di donazione delle stesse sono stati registrati il successivo 21.09.2022 (doc.ti 9 e 10 fasc. attore).



N. R.G.

Dunque, quando è stato notificato l'atto introduttivo del presente procedimento tutti i convenuti Gheri, Marchese e Totaro erano soci della Radio S. 54 s.r.l., per cui i relativi rapporti sociali ricadono nell'ambito di applicazione della clausola arbitrale.

Anche le pregiudiziali richieste formulate dalla Sirah s.r.l. in ordine alla risoluzione della cessione delle quote da Gheri a Totaro e la loro successiva donazione alla Marchese attengono ai rapporti intercorrenti tra i soci e la società e devono perciò essere trattate in sede arbitrale.

Pertanto, il convenuto Totaro non ha contestato l'applicabilità della clausola arbitrale rimettendosi sul punto alla decisione del giudicante (cfr. prima memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c.).

Si rinviene, pertanto, l'incompetenza del tribunale in favore della soluzione arbitrale della vertenza.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, l'attrice deve essere condannata a rimborsare ai convenuti le spese di lite da questi sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al d. m. giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. *Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405*). In particolare, si ritiene opportuno applicare i valori minimi e quanto alle difese di Gheri, Marchese e Radio Studio 54 s.r.l., poiché costituitisi congiuntamente, il compenso viene aumentato del 60%.

P.Q.M.

Il tribunale di Firenze, sezione imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l'incompetenza del tribunale di Firenze, sezione imprese, in favore dell'arbitrato rituale;

condanna Sirah s.r.l. a rimborsare a Guido Gheri, Angela Marchese e Radio Studio 54 s.r.l., in solido, le spese di lite, che liquida in € 6.400,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;



N. R.G.

condanna Sirah s.r.l. a rimborsare ad Achille Totaro le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.

Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio dell'8.11.2022

Il giudice relatore

dott.ssa Stefania Grasselli

Il presidente

dott. Niccolò Calvani

Arbitrato in Italia

